



VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 28/09/2017 n. 136

COPIA

Oggetto: *Revisione straordinaria delle partecipazioni. Provvedimenti.*

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 28/9/2017 alle ore 18:20 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pordfido Antonella
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pacini Andrea
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Graziani Francesco
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: G. Bambi, L. Marino, E. Franchi

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati in aula i Consiglieri Cialdai Fabiani e Graziani.

Sono usciti dall'aula i Consiglieri Landi, Marino e Lanini.

Intervengono: Assessora Lombardini, Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Porfido [PD], Bencini [M5S], Pecorini [Fare Comune],

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in seguito anche "TUSP";

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Visto l'art. 24 del suddetto TUSP, nel testo modificato dal sopra citato D. Lgs. n. 100/2017, il quale stabilisce che entro il 30.09.2017 ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore dello stesso TUSP (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività

consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamate le norme dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112, che prevede che gli enti locali, *"nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

Richiamate, inoltre, le proprie finalità istituzionali in materia di servizi pubblici locali, indicate negli articoli 49 e seguenti dello statuto comunale;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Scandicci ha provveduto ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il termine – in quel momento vigente – del 24.03.2017; tale deliberazione è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 dello stesso TUSP;
- in data successiva alla suddetta deliberazione consiliare è entrato in vigore il decreto legislativo 16.06.2017, n. 100, sopra citato, il quale ha prorogato il suddetto termine fino al 30.09.2017 ed ha introdotto nuove disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 175/2016;
- in data 27.06.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha approvato specifiche "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche";
- con deliberazione n. 19 del 19.07.2017 la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha adottato linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, provvedendo altresì ad approvare un modello standard di atto

di ricognizione e relativi esiti, ai fini del corretto adempimento delle disposizioni di cui al più volte citato art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e degli atti sopra elencati, dover provvedere all'approvazione di un nuovo ed aggiornato provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, entro il nuovo termine del 30.09.2017 e conformemente al suddetto modello standard della Corte dei Conti;

Considerato che:

- a) con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2010 e n. 63 del 26.09.2013 è stata disposta l'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società "Agenzia Fiorentina per l'Energia Srl", "Firenze Parcheggi spa" e "L'Isola dei Renai spa". In esecuzione delle suddette deliberazioni, sono state espletate le procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'alienazione, che hanno avuto esito negativo: Si è pertanto provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito nella legge 02.05.2014, n. 68, a chiedere la liquidazione in denaro delle quote sociali alle suddette società, che è stata effettuata dalla Società Firenze Parcheggi spa e che non è stata ancora effettuata dalle altre due. Si provvede pertanto, anche in considerazione dell'abrogazione espressa del succitato comma 569 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, a ricomprendere nella presente revisione straordinaria le partecipazioni nella società "Agenzia Fiorentina per l'Energia spa" e nella società "L'Isola dei Renai spa", confermando per entrambe la decisione di razionalizzazione mediante alienazione;
- b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.05.2016 è stata disposta l'alienazione delle partecipazioni nelle società "ATAF spa" e "Fidi Toscana spa". In esecuzione delle suddette deliberazioni sono state espletate le procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'alienazione, che hanno avuto esito negativo. Si è pertanto provveduto, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito nella legge 02.05.2014, n. 68, a chiedere la liquidazione in denaro delle quote sociali alle suddette società, che non è stata ad oggi effettuata. Si provvede pertanto, anche alla luce dell'evoluzione legislativa in materia, a ricomprendere nella presente revisione straordinaria la partecipazione nelle società "ATAF spa" e "Fidi Toscana spa", confermando per entrambe la decisione di razionalizzazione mediante alienazione;
- c) la società "Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa", partecipata direttamente dal Comune di Scandicci alla data del 23.09.2016, è stata oggetto di fusione per incorporazione con le società

“Publiambiente spa”, “ASM Prato spa” e CIS srl”, con la contestuale costituzione, con atto stipulato il 24.02.2017, della società denominata “Alia Servizi Ambientali spa”;

Dato atto pertanto che, in virtù di quanto sopra esposto e per effetto delle summenzionate disposizioni di legge, alla data del 23.09.2016 il Comune di Scandicci risulta detenere le seguenti partecipazioni:

a) partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016)

- a1. Agenzia Fiorentina per l'Energia srl
- a2. Alia Servizi Ambientali spa (ex Quadrifoglio spa)
- a3. Ataf spa
- a4. Casa spa
- a5. Consiag spa
- a6. Consiag Servizi Comuni srl
- a7. Farma.net Scandicci spa
- a8. Fidi Toscana spa
- a9. Linea Comune spa
- a10. L'Isola dei Renai spa
- a11. Publiacqua spa
- a12. Publies Energia sicura srl

b) partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016)

- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (tramite Farma.net Scandicci spa)

Considerato inoltre che:

- a) il Comune di Scandicci detiene, alla data del 23.09.2014, una partecipazione sia diretta che indiretta (tramite la società Consiag spa) nella società “Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa”, ora “Alia Servizi Ambientali spa”, sopra citata, in riferimento alla quale è stato stabilito, con la summenzionata deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2017, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
- b) in seguito ad un'offerta di acquisto della partecipazione di cui sopra da parte della società Consiag spa, partecipata direttamente dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30.06.2017 è stato stabilito di esperire una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla possibile vendita (il Consiglio si è riservato qualsiasi decisione finale, inclusa la facoltà di non procedere ad alcuna alienazione) di n. 1.052.582 azioni su un totale di n. 1.052.584 azioni possedute, mantenendo pertanto la proprietà di n. 2 azioni;
- c) la suddetta procedura ad evidenza pubblica, effettuata mediante invito a presentare manifestazioni di interesse, si è conclusa in data 15.09.2017 con

esito negativo, in quanto non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;

- d) con successivo provvedimento il Consiglio Comunale si determinerà pertanto in ordine all'alienazione di n. 1.052.282 azioni della società Alia Servizi Ambientali spa;

Preso atto che, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate ed in conformità alle linee di indirizzo della Corte dei Conti ed al relativo modello standard, di cui alla citata delibera della Sezione delle autonomie n. 19/2017, si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Scandicci, oltre che una verifica dei requisiti previsti per il loro mantenimento oppure – in mancanza – della necessità di interventi di razionalizzazione, come risulta dall'elaborato denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24. D. Lgs. n. 175/2016)", predisposto dal Servizio "Società partecipate" ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio "Società partecipate" ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

Dato atto altresì che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Alia Servizi Ambientali spa – ex Quadrifoglio spa (comma 2, lett.a)
- Casa spa (comma 2, lett. d)
- Consiag spa (comma 2, lett. a)
- Farma.net Scandicci spa (comma 2, lett. a)
- Linea Comune spa (comma 2, lett. d)
- Publiacqua spa (comma 2, lett. a)

B) partecipazioni non aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Agenzia Fiorentina per l'Energia srl
- ATAF spa
- Consiag Servizi Comuni srl
- Fidi Toscana spa
- L'Isola dei Renai spa
- Publies Energia Sicura srl
- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa

(partecipazione indiretta tramite Farma.net Scandicci spa)

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le partecipazioni di cui sub A) soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di esse ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

Considerato che la scelta delle azioni di razionalizzazione relativamente alle partecipazioni di cui sub B) è rimessa alla discrezionalità delle singole amministrazioni e che, ai sensi del citato art. 24 del TUSP, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e pertanto dall'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dare mandato a:

- dirigente competente, relativamente all'alienazione delle società Agenzia Fiorentina per l'Energia srl, ATAF spa, Consiag Servizi Comuni srl, Fidi Toscana spa, L'Isola dei Renai spa e Publies Energia sicura srl (partecipazioni dirette),
- Sindaco e rappresentanti del Comune nella società controllata Farma.net Scandicci spa, relativamente all'alienazione della partecipazione nella società Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (partecipazione indiretta),

di adottare gli atti necessari all'alienazione delle quote societarie, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016;

Visto il comma 5 del citato art. 24 del TUSP, ai sensi del quale in caso di mancata alienazione entro il suddetto termine di un anno dall'approvazione del presente atto, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater del codice civile;

Dato atto che si provvederà con successivo atto a disporre l'alienazione di n. 1.052.582 azioni detenute nella società Alia Servizi Ambientali spa, mantenendo la titolarità di n. 2 azioni;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione, adottato con deliberazione del CC n. 30 del 18.03.2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n. 190, del quale il presente atto costituisce aggiornamento;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare l'elaborato denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D. Lgs. n. 175/2016)" e la

relazione tecnica redatta dal dirigente del Servizio "Società partecipate" in data 15.09.2017, entrambi allegati al presente atto a costituirne parti integranti e sostanziali (rispettivamente Allegato n. 1 e Allegato n. 2);

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 ed inseriti nel presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole rilasciato in data 20 settembre 2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 21
Non partecipano al voto	= 1
Partecipano al voto	= 20
Astenuti	= 1
Votanti	= 19
Favorevoli	= 16

Contrari = 3

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 16 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Marchi Alexander - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 3 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 1 [Batistini Leonardo]

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Scandicci alla data del 23.09.2016, di seguito elencate:

- partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n.175/2016)
 - 1.1. Agenzia Fiorentina per l'Energia spa
 - 1.2 Alia Servizi Ambientali spa (Quadrifoglio spa alla data del 23.09.2016)
 - 1.3 Ataf spa
 - 1.4 Casa spa
 - 1.5 Consiag spa
 - 1.6 Consiag Servizi Comuni srl
 - 1.7 Farma.net Scandicci spa
 - 1.8 Fidi Toscana spa
 - 1.9 Linea Comune spa
 - 1.10 L'Isola dei Renai spa
 - 1.11 Publiacqua spa
 - 1.12 Publies Energia sicura srl
- partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 175/2016)
 - 1.1 ind. Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa
(partecipazione detenuta tramite la società Farma.net Scandicci Spa, controllata dal Comune di Scandicci ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), dal D. Lgs. n. 175/2016);

2) di autorizzare il mantenimento, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti partecipazioni:

- a) Alia Servizi Ambientali spa (ex Quadrifoglio spa), limitatamente a n. 2 (due) azioni
- b) Casa spa
- c) Consiag spa
- d) Farma.net Scandicci spa
- e) Linea Comune spa
- f) Publiacqua spa

3) di alienare, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti partecipazioni:

- a) Agenzia Fiorentina per l'Energia srl
- b) ATAf spa
- c) Consiag Servizi Comuni srl
- d) Fidi Toscana spa
- e) L'Isola dei Renai spa
- f) Publies Energia Sicura srl
- g) Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa
(partecipazione indiretta tramite Farma.net Scandicci spa);

4) di provvedere con successivi atti, con i quali verranno stabilite modalità e condizioni, all'alienazione di n. 1.052.582 azioni detenute nella società Alia Servizi Ambientali spa (ex Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa), all'esito del procedimento ad evidenza pubblica di cui in premessa;

5) di dare mandato, rispettivamente, al dirigente competente, nonché al Sindaco ed ai rappresentanti del Comune nella società controllata Farma.net Scandicci spa, secondo quanto in premessa indicato, ad adottare gli atti necessari all'alienazione delle partecipazioni di cui al precedente punto 3, entro un anno dall'approvazione del presente atto, con le modalità previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, fatti salvi il diritto di prelazione dei soci e altri eventuali fatti specifici, e tenendo conto del valore della partecipazione sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per il Comune;

6) di approvare l'elaborato denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D. Lgs. n. 175/2016)" e la relazione tecnica redatta dal dirigente del Servizio "Società partecipate" in data 15.09.2017, entrambi allegati al presente atto a costituirne parti integranti e sostanziali (rispettivamente Allegato n. 1 e Allegato n. 2);

7) di stabilire che le previsioni di entrata da alienazione saranno inserite nel bilancio 2017-2019 al momento della indizione delle relative procedure;

8) di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società per le quali non si determina per il Comune di Scandicci il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni;

9) di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016, mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

10) di trasmettere il presente atto alle società partecipate del Comune di Scandicci, elencate al precedente punto 2, anche ai fini degli indirizzi di cui al punto 7 che precede ed ai fini dell'alienazione della partecipazione indiretta, per il tramite di Farma.net Scandicci spa, nella società Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Rientrano in aula i Consiglieri Lanini e Marino.
Esce dall'aula la Consiglieria Pecorini.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di provvedere celermente alla sua esecuzione;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 22
Non partecipano al voto	= 4
Partecipano al voto	= 18
Astenuti	= 1
Votanti	= 17
Favorevoli	= 17
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 17 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani

Sandro - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino
Luca - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pedulla' Simone - Porfido Antonella
- Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana -
Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____